



APPENDICE 2 - Riconoscimento dei titoli esteri e delle carriere svolte all'estero

Modificata con delibera del Senato Accademico del 12 dicembre 2023

Spetta all'Università il riconoscimento accademico dei titoli conseguiti all'estero e delle carriere pregresse svolte all'estero, ai fini dell'ammissione ad un corso universitario, dell'abbreviazione degli studi universitari, ovvero del conseguimento di un titolo di studio.

A) Ammissione con titoli esteri ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano

Requisiti

1. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il conseguimento di un titolo di scuola superiore a compimento di un percorso di studio della durata di almeno dodici anni, che consenta l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. Nei casi in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di undici o dieci anni è necessario integrare gli anni mancanti di scolarità, con le modalità indicate dalle *Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore*, pubblicate ogni anno dal MIUR in accordo con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari esteri. Per alcuni titoli finali esteri di scuola secondaria, sono richiesti ulteriori requisiti. L'elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti all'interno dell'Allegato 1 delle *Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto* sopra citate.
2. Per accedere ai corsi di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna (di livello 6 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni *European Qualifications Framework - EQF*) conseguito presso un'istituzione della formazione superiore che consenta in loco il proseguimento degli studi presso istituzioni accademiche nel livello successivo (secondo ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF) e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA). Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti curriculari e di preparazione personale previsti dal corso di studio.
3. Per accedere ai corsi di dottorato di ricerca è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di secondo ciclo (EQF 7) che consenta l'accesso ad un corso di terzo ciclo (EQF 8) presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce e che non presenti alcuna "differenza sostanziale" secondo i principi della Convenzione di Lisbona e la metodologia nazionale adottata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA). Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti curriculari e di preparazione personale previsti dal corso di studio.

Documenti

All'atto dell'immatricolazione gli studenti devono esibire gli originali e consegnare una copia dei seguenti documenti:

a) Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico

- diploma di scuola superiore, con traduzione ufficiale in italiano, legalizzato dalle autorità competenti del Paese che rilascia il titolo;
dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il diploma oppure **Attestato di comparabilità CIMEA** o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;



- certificato di iscrizione all'Università con elenco degli esami sostenuti oppure titolo di studio post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario oppure certificato di superamento di un *foundation course* se il sistema locale è inferiore a 12 anni di scolarità;
- certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d'origine;
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE);
- codice fiscale;
- documento di identità.

b) Lauree magistrali

- diploma di scuola superiore, con traduzione ufficiale in italiano, legalizzato dalle autorità competenti del Paese che rilascia il titolo;
- laurea (di primo ciclo o livello 6 EQF), con traduzione ufficiale in italiano, legalizzata dalle autorità competenti del paese che rilascia il titolo
- dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo oppure Attestato di comparabilità CIMEA o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE);
- codice fiscale;
- documento di identità.

c) Dottorati di ricerca

- laurea Magistrale (di secondo ciclo o livello 7 EQF), con traduzione ufficiale in italiano, legalizzata dalle autorità competenti del paese che rilascia il titolo
- dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo oppure **Attestato di comparabilità CIMEA** o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
- permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE);
- codice fiscale;
- documento di identità.

Il diploma di scuola superiore, i certificati universitari o post-secondari e la laurea di primo e secondo ciclo sono accettati anche in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola (salvo diversamente indicato per lo specifico corso).

La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa Dichiarazione di Valore/attestazione di validità possono essere sostituiti dal Diploma Supplement rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

In aggiunta ai suddetti questi documenti i candidati **non comunitari residenti all'estero** devono consegnare anche:

- ricevuta del permesso di soggiorno;
- visto per studio;
- eventuali certificati di competenza in lingua italiana.

I singoli bandi di ammissione ai corsi e i competenti uffici dell'Ateneo potranno richiedere ulteriori documenti ritenuti necessari per la conferma dell'iscrizione.

B) Riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero

Tale procedura ha l'obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano avente valore legale nel nostro sistema.



Requisiti

Il titolo straniero per cui si richiede il riconoscimento deve essere stato rilasciato da un'università o altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo di riferimento.

Per le lauree e lauree magistrali, il titolo straniero deve essere rispettivamente un titolo accademico finale di primo o secondo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna (di livello 6 o 7 secondo il Quadro Europeo delle Qualificazioni *European Qualifications Framework* - EQF) comparabile per natura, livello, durata, titolo di accesso e modalità di conseguimento a un titolo italiano di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico e che consenta l'ammissione al ciclo successivo nel sistema di riferimento.

Per i dottorati di ricerca, il titolo straniero deve essere un titolo accademico finale di terzo ciclo secondo il quadro dei titoli del Processo di Bologna (di livello 8 EQF) comparabile per natura, livello, durata, frequenza, titolo di accesso e modalità di conseguimento a un titolo italiano di Dottorato di Ricerca.

Nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano deve essere presente, per l'anno accademico per il quale si fa richiesta, il titolo con cui si possa equiparare quello straniero. Il riconoscimento del titolo estero non può essere richiesto per corsi di studio che non siano stati attivati fino all'ultimo anno di corso.

Nel caso in cui l'ammissione all'università estera sia avvenuta in seguito a un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, non potrà in nessun caso essere concesso un riconoscimento diretto del titolo di primo ciclo (EQF 6), in quanto non potranno essere considerati gli esami sostenuti durante gli anni necessari a raggiungere il requisito minimo di scolarità per l'ammissione alle università italiane.

La richiesta di riconoscimento di una Laurea Magistrale comporta anche la valutazione della laurea di primo ciclo (EQF 6), o il percorso iniziale nel caso di titoli a ciclo unico, per verificare che siano rispettati i requisiti minimi di ammissione alla Laurea Magistrale definiti dall'Ateneo.

La richiesta di riconoscimento di un Dottorato di Ricerca comporta anche la valutazione della laurea di secondo ciclo (EQF 7), o il percorso totale nel caso di titoli a ciclo unico, per verificare che siano rispettati i requisiti minimi di ammissione ai Dottorati di Ricerca definiti dall'Ateneo.

È necessario possedere i requisiti linguistici richiesti dal corso di studio per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento.

In caso di titolo estero ottenuto a fronte di studi prevalentemente svolti in Italia, il riconoscimento anche parziale del medesimo è subordinato alla procedura di accreditamento dell'istituzione operante in Italia secondo quanto stabilito dal Decreto 26 aprile 2004, n. 214 "Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148)", in recepimento dell'articolo VI.5 della Convenzione di Lisbona.

Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico estero i richiedenti devono presentare apposita domanda online corredata dalla documentazione sotto indicata, nel periodo annualmente pubblicato sulla pagina del portale di Ateneo dedicata al riconoscimento dei titoli esteri.

I richiedenti con cittadinanza non-EU residenti all'estero dovranno inoltre attenersi alle disposizioni previste per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore.



Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali si effettuano nel rispetto dei termini indicati nell'accordo stesso, quando previsti.

Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

La documentazione necessaria per il riconoscimento **di titoli di primo e secondo ciclo** è la seguente:

1. diploma di scuola superiore;
2. titolo di studio universitario, con traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di Valore oppure **Attestato di comparabilità CIMEA** o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
3. certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea (con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento), tradotto e legalizzato;
4. programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti, su carta intestata e con timbro dell'Università di provenienza e con traduzione;
5. documento d'identità in corso di validità;
6. codice fiscale;
7. permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-comunitari).

La documentazione necessaria per il riconoscimento **del dottorato di ricerca** è la seguente:

1. titolo di studio universitario di secondo ciclo (EQF 7) col quale si ha avuto accesso al corso di dottorato estero, con traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di Valore oppure **Attestato di comparabilità CIMEA** o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
2. titolo di dottorato, corrispondente al terzo ciclo (EQF 8), con traduzione ufficiale in italiano e Dichiarazione di Valore oppure **Attestato di comparabilità CIMEA** o attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
3. attestazione/certificazione rilasciata dalla competente istituzione della formazione superiore estera attestante gli elementi e le attività del dottorato svolto al fine del conseguimento del titolo di studio finale, oltre all'indicazione del numero di anni di corso, tradotta e legalizzata;
4. copia della tesi di dottorato svolta e/o indicazione dell'indirizzo web del repository dell'università o della biblioteca nella quale la tesi approvata è conservata e consultabile, oppure indicazione dei riferimenti del competente ufficio presso il quale può essere chiesto l'accesso per la verifica della corrispondenza;
5. documento d'identità in corso di validità;
6. codice fiscale;
7. permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-comunitari).

Il diploma di scuola superiore, i certificati universitari o post-secondari, la laurea di primo e secondo ciclo e il titolo di dottorato sono accettati anche in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola (salvo diversamente indicato per lo specifico corso).

La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa Dichiarazione di Valore/attestazione di validità possono essere sostituiti dal Diploma Supplement rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Il richiedente è tenuto inoltre a produrre la documentazione che l'Ateneo ritenga di acquisire in aggiunta a quella presentata ai fini della valutazione del titolo estero, con riferimento a: eventuali traduzioni, legalizzazioni, Diploma Supplement, certificati degli esami, attestazioni del centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), eventuali Dichiarazioni di Valore rilasciate dalle Rappresentanze diplomatiche competenti o altra attestazione utile al fine di verificare gli elementi del titolo estero.



Valutazione dei titoli: modalità e termini

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda il competente Ufficio verifica gli aspetti formali e ne comunica uno dei seguenti esiti:

- l'accettazione della domanda,
- la necessità di integrare la domanda con ulteriore documentazione, tenuto conto che le eventuali integrazioni devono essere completate entro i termini stabiliti per la presentazione delle domande di riconoscimento,
- il diniego al riconoscimento.

Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di "differenza sostanziale", sia in considerazione degli elementi (natura, livello, durata) della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano della formazione superiore (Legge 11 luglio 2002, n.148 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno").

Una volta accettata la domanda, il competente Ufficio trasmette la documentazione ai docenti incaricati della valutazione scientifico-disciplinare. Un'apposita commissione nominata dal Collegio Didattico del corso di studio o dal Collegio Docenti del corso di dottorato esamina la documentazione e si pronuncia sulla domanda di riconoscimento. L'esito della valutazione scientifico-disciplinare deve essere formalizzato con delibera della commissione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

In caso di diniego del riconoscimento diretto del titolo estero, il medesimo sarà debitamente motivato dalla commissione preposta alla valutazione e trasmesso dal competente Ufficio al richiedente.

Esito della valutazione

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento di un **titolo di laurea o laurea magistrale** può concludersi con un riconoscimento diretto del titolo, con un riconoscimento parziale, oppure con un diniego.

Il riconoscimento diretto (cosiddetta equipollenza) è previsto solo nei casi in cui il percorso formativo all'estero corrisponda esattamente a quello necessario per ottenere l'equivalente titolo italiano.

A tal fine il titolo estero dovrà rispettare **tutte** le seguenti caratteristiche:

- essere titolo ufficiale del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
- conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
- deve esistere un titolo di Laurea o Laurea Magistrale nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

La commissione potrà esprimersi anche sull'obsolescenza delle competenze acquisite.



In caso di riconoscimento diretto, con Decreto Rettorale sarà rilasciato al richiedente un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. Non sarà in questo caso attribuito un voto finale di laurea.

Anche in caso di equipollenza tra titoli in seguito ad accordi bilaterali, non potrà essere indicato il voto finale di laurea, salvo la conversione sia prevista dall'accordo stesso.

In caso di riconoscimento parziale, al richiedente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di studi, considerato equivalente a quello conseguito all'estero. L'anno di ammissione e i crediti riconosciuti sono determinati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del corso di studio.

In alcuni casi il riconoscimento è subordinato al superamento del test di ammissione: i corsi che prevedono questa modalità sono riportati nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri del portale di Ateneo. In ogni caso per i corsi ad accesso programmato l'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata alla disponibilità dei posti, tenuto conto del potenziale formativo. Il voto finale di laurea potrà essere calcolato solo se il richiedente sosterrà presso questa Università almeno i 2/3 dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal corso di studio verso il quale ha chiesto il riconoscimento.

Sia in caso di riconoscimento diretto che in caso di riconoscimento parziale, la delibera della commissione deve specificare, per ogni attività svolta all'estero: la denominazione originale e la corrispondenza con l'esame previsto dal piano di studio del corso del nostro Ateneo, la votazione, il settore scientifico disciplinare, i crediti corrispondenti.

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento di un titolo di **dottorato di ricerca** può concludersi con un riconoscimento diretto oppure con un rilascio condizionato del titolo.

Il riconoscimento diretto è previsto solo nei casi in cui il percorso formativo svolto all'estero corrisponda esattamente a quello necessario per ottenere l'equivalente titolo italiano.

A tal fine il titolo estero dovrà rispettare **tutte** le seguenti caratteristiche:

- essere titolo ufficiale di terzo ciclo di dottorato del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
- conferire i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente in termini di durata, natura di ricerca e modalità di ottenimento;
- deve esistere un titolo di Dottorato di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

La commissione potrà esprimersi anche sull'obsolescenza delle competenze acquisite.

In caso di riconoscimento diretto, con Decreto Rettorale sarà rilasciato al richiedente un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. Non sarà attribuito un voto finale, anche in caso di equipollenza tra titoli in seguito ad accordi bilaterali.

In caso di rilascio condizionato al fine del successivo ottenimento del Dottorato di Ricerca italiano, al richiedente viene richiesto di colmare alcuni requisiti meramente di natura scientifico-disciplinare riferiti ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici richiesti per l'ottenimento del titolo italiano presente nell'offerta formativa dell'Ateneo.



Requisiti linguistici

È necessario possedere i requisiti linguistici richiesti dal corso di studio per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento. In caso di mancanza di tale requisito, verranno attribuiti i debiti formativi previsti dal corso di studio e non potrà essere rilasciato il titolo di studio italiano per cui è stata presentata la richiesta di riconoscimento prima dell'avvenuto recupero di tali debiti.

Tasse e contributi

Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso non rimborsabile determinato annualmente dal *Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio*, per l'esame della pratica.

In caso di riconoscimento diretto del titolo di studio, l'interessato può ottenere il rilascio della pergamena di laurea o di dottorato presentando formale richiesta presso la Segreteria Studenti di appartenenza del corso di laurea o all'Ufficio Dottorati e pagando quanto previsto dal Regolamento sopraindicato.

Casi particolari

Ulteriori disposizioni sono previste negli specifici Regolamenti per il riconoscimento delle lauree in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

C) Riconoscimento della precedente carriera universitaria estera

Gli studenti che si immatricolano all'Università degli Studi di Milano e sono già in possesso di una laurea conseguita all'estero o hanno frequentato un'università estera e vogliono ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, possono presentare domanda per la valutazione della precedente carriera universitaria.

Requisiti

La carriera pregressa estera per cui si richiede il riconoscimento deve essere stata frequentata presso un'università o altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo di riferimento.

Nel caso in cui l'ammissione all'università estera sia avvenuta in seguito a un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, non potranno essere considerati gli esami sostenuti durante gli anni necessari a raggiungere il requisito minimo di ammissione alle università italiane, cioè i 12 anni di scolarità.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento della carriera pregressa estera può essere presentata esclusivamente entro i 3 mesi successivi all'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo.

Lo studente che non dichiara entro i termini suddetti di volere il riconoscimento degli esami della carriera precedente non potrà più farne richiesta in seguito.

Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento carriera pregressa

La documentazione necessaria per il riconoscimento della carriera pregressa è la seguente:



1. certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea (con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento), tradotto e legalizzato;
2. programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti, su carta intestata e con timbro dell'Università di provenienza, con traduzione (per eventuali eccezioni fare riferimento al sito di Ateneo).

Valutazione della carriera pregressa: modalità e termini

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda il competente Ufficio verifica gli aspetti formali e ne comunica uno dei seguenti esiti:

- l'accettazione della domanda,
- la necessità di integrare la domanda con ulteriore documentazione tenuto conto che le eventuali integrazioni devono essere completate entro i 3 mesi successivi all'immatricolazione,
- il diniego al riconoscimento.

Il diniego al riconoscimento si basa sul concetto di "differenza sostanziale", sia in considerazione degli elementi (natura, livello, durata) della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano della formazione superiore (Legge 11 luglio 2002, n.148 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno").

Una volta accettata la domanda, il competente Ufficio provvede a inviare la documentazione alla Segreteria Studenti del corso di laurea, che la trasmetterà ai docenti incaricati per la valutazione scientifico-disciplinare. Un'apposita commissione nominata dal Collegio Didattico esamina la documentazione e si pronuncia sulla domanda di riconoscimento della carriera pregressa. La commissione potrà esprimersi anche sull'obsolescenza delle competenze acquisite.

L'esito della valutazione didattica deve essere formalizzato con delibera della Commissione entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Esito della valutazione

Nella delibera di riconoscimento devono essere specificati, per ogni attività svolta all'estero: la denominazione originale e la corrispondenza con l'esame previsto dal piano di studio del corso del nostro Ateneo, la votazione, il settore scientifico-disciplinare, i crediti corrispondenti. L'anno di ammissione e i crediti riconosciuti sono determinati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del corso di studio.

Una volta notificato l'esito della valutazione il richiedente può:

1. Prendere visione dell'esito e accettarlo;
2. Rifiutare l'esito della valutazione. In caso l'esito venga rifiutato, lo studente dovrà immatricolarsi senza alcun esame convalidato e non potrà più richiedere una valutazione della carriera pregressa.

In caso di accettazione, la Segreteria Studenti del corso di laurea di riferimento provvederà alla registrazione in carriera degli esami convalidati.



Conversione dei voti

Per la conversione dei voti degli esami di profitto, l'Ateneo tiene come riferimento i criteri di conversione del voto estero definiti dal MIUR - qui sotto riportati - e i database internazionali degli enti ENIC-NARIC.

$$\text{Voto} = \frac{V - V_{\min}}{V_{\max} - V_{\min}} * (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min}$$

V= Voto da convertire

V_{min}=Voto minimo per la sufficienza nell'Università di provenienza

V_{max}= Voto massimo nell'Università di provenienza

I_{min}= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30) I_{max}=

Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

Valutazione da convertire	Voto
A	30
B	28
C	26
D	23
E	18

In tutti i casi in cui non sia possibile convertire il voto, l'esame di profitto verrà registrato in carriera come "convalidato".